



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.02.2019

Info/14(R)/02.19/ TRACCIABILITA' RIFIUTI: IL Registro Elettronico nazionale è legge

TRACCIABILITA' RIFIUTI: IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE E' LEGGE: E SARA' OPERATIVO A SEGUITO DI UN DECRETO MINISTERIALE

Facciamo seguito alla ns. informativa sull'argomento riportata in calce, per informare che, con la conversione in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. "DL Semplificazioni", pubblicata in Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 36 del 12 febbraio 2019, la fine del SISTRI diviene ufficiale e deve inoltre ritenersi ufficiale l'abrogazione non solo del Sistema ma anche di una serie di norme di legge. In particolare, in virtù dell'abrogazione di alcune disposizioni del D.L.vo 205/2010, la Legge 12/2019 conferma che "dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale ... la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205". Ugualmente, anche il testo dell'art. 258 dovrà essere applicato nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto 205/2010.

Nella conversione del DL Semplificazioni, mentre **non è stata introdotta nessuna novità sul fronte emergenza "end of waste"**, è stato invece modificato l'art. 6 "*Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti*", che anticipa la futura istituzione del **Registro elettronico nazionale** e che partirà quando verrà disciplinato e direttamente gestito dal Ministero dell'Ambiente.

Nel riportare sotto il testo della disposizione di nostro interesse, si ricorda, come avevamo già anticipato, che al nuovo Registro si dovranno iscrivere enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi ed enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi. L'iscrizione sarà richiesta anche ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, e, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, a chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto, a commercianti ed intermediari senza detenzione, ad imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, e, infine, ad imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, di rifiuti non pericolosi derivanti da recupero e smaltimento, e di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

[Il Testo completo della Legge 12/2019 su
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19G00017/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/12/19G00017/sg)

*estratto dell'allegato contenente l'articolo 6 così come convertito:

Allegato*

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico nazionale, ...*omissis*...

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata ...*omissis*...

